

**REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI  
DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI**

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

**Scheda n° 39**

**DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:**

**DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DELLA GIUNTA REGIONALE**

**FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:**

Statuto regionale.

Decreto Legislativo Presidente Regione 28 febbraio 1979 n. 70 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana” - art. 5 art. 7.

**ALTRE FONTI:**

Regolamento interno della Giunta Regionale approvato con deliberazione della Giunta n° 298 del 12/12/2008.

**FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:**

Publicità dell'attività di organi (Art. 65 D. Lgs. 196/2003)

Pubblicazione informatica delle deliberazioni della Giunta Regionale (Legge Regionale 11/5/2011 n° 7 art 13).

**TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:**

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica	X			
Convinzioni religiose	X	filosofiche		d'altro genere
Opinioni politiche	X			
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale				X
Stato di salute:	attuale  X	Pregresso	X	Anche relativi a familiari dell'interessato  X
Vita sessuale				
Dati giudiziari	X			

**MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:**

automatizzato |X|  
manuale |X|

**TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:**

**Operazioni standard**

**Raccolta:**

raccolta diretta presso l'interessato   
 acquisizione da altri soggetti esterni

**Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,  
 elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo,  
 blocco, cancellazione, distruzione.**

**Operazioni particolari:**

**Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi**

- dello stesso titolare (Regione)   
 - di altro titolare

**Diffusione**

**DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:**

Sono oggetto di trattamento da parte dell'Ufficio della Segreteria della Giunta gli atti contenenti le proposte di deliberazione trasmesse all'Ufficio dal Presidente e dagli Assessori regionali.

L'inclusione di tali atti tra gli allegati alla deliberazione della Giunta è effettuata previa verifica del rispetto delle specifiche garanzie previste dall'art. 65, comma 5 e dall'art. 22, comma 8 del D.Lgs. 196/2003 volte a prevenire l'indebita diffusione di dati sensibili e, in particolare, di quelli idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati.

La diffusione delle deliberazioni della Giunta regionale è prevista dalla legge regionale n° 7/2011 art 13 ha sancito l'obbligo di pubblicazione delle deliberazioni della Giunta regionale sul sito *web* ufficiale della Regione ed è effettuata previa verifica del rispetto delle specifiche garanzie previste dall'art. 65, comma 5 e dall'art. 22, comma 8 del D.Lgs. 196/2003 volte a prevenire l'indebita diffusione di dati sensibili e, in particolare, di quelli idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati, nonché nel rispetto delle Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web adottate dal Garante per la protezione dei dati personali il 2 marzo 2011.

Di ogni seduta della Giunta viene redatto il processo verbale, che può contenere dati sensibili e giudiziari. Tale documento non è oggetto di diffusione in quanto le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il processo verbale della Giunta regionale è un atto riservato di cui possono prendere visione in ogni momento solo i componenti della Giunta. Altri soggetti interessati possono prenderne visione nei limiti previsti dal Regolamento interno della Giunta approvato con deliberazione della Giunta n° 298 del 12/12/2008.